SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. **250.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti delle società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli. (Decreto n. 38549). Pag. 5

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società ENEL POWER. (Decreto n. 38550) . . . . Pag. 7

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti alla filiera agro alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, ivi compresi i mangimifici. (Decreto n. 38552) . . . . Pag. 8

DECRETO 10 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti ai settori: tessile, abbigliamento, metalmeccanico e di installazioni industriali, filiera dell'auto, calzaturiero, orafo, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica, forniture industriali ubicate nella regione Piemonte. (Decreto n. 38579) . . . . Pag. 9

DECRETO 16 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti ai settori della componentistica metalmeccanica per auto e cartario ubicate nella regione Sardegna. (Decreto n. 38659) . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 10 luglio 2006.

Sostituzione del componente del Comitato provinciale INPS di Vicenza . . . . Pag. 12

DECRETO 24 luglio 2006.

Nomina del componente supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia . . . . Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Individuazione di nuove aree oggetto di estensione degli interventi di promozione industriale, legge n. 181/1989 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 29/2006). Pag. 13

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità. (Deliberazione n. 152/06) . . . . Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Monica, in Andria . . . . Pag. 25

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Cuore di Gesù detta dei Sacchi nella Chiesa dei SS. Simone e Giuda, in Ferrara . . . . Pag. 25

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Santi Andrea Apostolo e Nicolò di Bari, in Trieste. Pag. 25

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Crocifisso dei Sarti, in Chieti . . . . Pag. 25

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giacomo Apostolo, in Bucchianico . . . . Pag. 25

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Francesco d'Assisi, in Coazzolo. . . . . Pag. 25

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Gesù Nazzareno e S. Giuseppe, in Matelica . . . . . . Pag. 26

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Matelica, frazione Colferraio . . Pag. 26

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita delle Anime del Purgatorio sotto il titolo della V. SS. del Carmine nella Collegiata di S. Nicolò, in Andria . . . . . Pag. 26

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Manoppello. . . . . Pag. 26

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Battista, in Castagnole delle Lanze . . . Pag. 26

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento della Cattedrale di Adria, in Adria. Pag. 26

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario, in Torre Santa Susanna . . . . Pag. 26

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso: Nomina del conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 26

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. **250.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma di Trento si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Trento e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Trento a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Trento verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi.

5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige la Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, può emanare norme legislative, per quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di cui al comma 1 e l'edilizia delle medesime istituzioni, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa con la Provincia, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento degli analoghi istituti operanti nel restante territorio nazionale.

7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. La facoltà di nomina di cui al presente comma è esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.

8. Le istituzioni di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta forma-

zione e specializzazione artistica e musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni o università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

9. Gli accordi di collaborazione definiti ai sensi del comma 8, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per ragioni di legittimità, entro i trenta giorni successivi.

10. Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il personale dipendente, ivi compreso quello non insegnante, in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica di Trento, rimane alle dipendenze dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Note all'art. 1:

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige è citato nelle note alle premesse (D.P.R. n. 670/72), e gli articoli 16 e 17 dello Statuto medesimo riguardano le «Disposizioni comuni alla regione ed alle province».

06G0271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti delle società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli. (Decreto n. 38549).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. .115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficoltà produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore sia dei soci delle cooperative in regime 602/70 sia nel caso in cui siano stati raggiunti i limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00.

Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti le somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 — ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potrà essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie residue relative all'anno 2004;

Visti i decreti direttoriali n. 36903 dell'8 settembre 2005, n. 36904 del 9 settembre 2005, n. 36980 del 30 settembre 2005, n. 37296 del 7 novembre 2005, n. 37647 del 20 dicembre 2005, n. 37757 del 16 gennaio 2006, di concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per contratto di solidarietà e del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore degli appalti ferroviari, con i quali sono state completamente utilizzate le disponibilità finanziarie residue relative all'anno 2004;

Vista la nota del 24 gennaio 2006, con la quale il Consorzio nazionale cooperative pluriservizi ha inviato l'elenco delle società aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, per le quali non è stato possibile utilizzare le predette disponibilità residue relative all'anno 2004 e per le quali, pertanto, si rende necessario autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, indicate nel predetto prospetto fornito dal Consorzio nazionale cooperative pluriservizi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 335 soci lavoratori dipendenti dalle società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/70, individuate dal prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.651.875,00.

Art. 2.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per le società indicate ai numeri da 1 a 5 e al n. 7 del predetto prospetto. Per la società di cui al punto 6, non si applica la riduzione trattandosi di prima concessione.

Art. 3.

Le cooperative di cui all'art. 1 sono tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Gli interventi disposti dall'art. 1, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.651.875,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 170

06A07310

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società ENEL POWER. (Decreto n. 38550).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che, con l'apposito accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione prevista dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, aventi diritto al trattamento di mobilità e facenti parte integrante del citato accordo;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 48 ex dipendenti della società ENEL POWER (Cagliari), con contratto a tempo indeterminato, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, licenziati nel corso dell'anno 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 795.156,48.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 109 unità, ex dipendenti della società ENEL POWER (Cagliari), con contratto a tempo indeterminato, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, licenziati in date diverse nel corso dell'anno 2005.

La concessione del trattamento di mobilità decorre, per ciascun lavoratore interessato, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 919.951,44.

Art. 3.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 2, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.715.107,92, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 172

06A07311

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti alla filiera agro alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, ivi compresi i mangimifici. (Decreto n. 38552).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto, le organizzazioni datoriali nazionali e regionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi della filiera avicola e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali derivanti dall'influenza aviaria;

Visto l'accordo raggiunto, presso la sede della giunta regionale veneta, in data 29 novembre 2005, contenente il programma per il rilancio della filiera avicola, che è stato integralmente recepito e sottoscritto dal predetto verbale di accordo in sede ministeriale del 22 febbraio 2006;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti alla filiera produttiva agroalimentare interessata alla crisi, ivi compresi i mangimifici, secondo le modalità e le condizioni concordate nel medesimo verbale di accordo ministeriale.

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e concordati nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 22 febbraio 2006 interessano il complesso della filiera agro alimentare, ivi compresi i mangimifici.

Art. 2.

Nell'ambito della filiera agro alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi potranno fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i periodi di sospensione dal lavoro ovvero per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

Art. 3.

Ai lavoratori interessati operanti nell'ambito della predetta filiera agro alimentare, verrà erogata l'indennità di mobilità per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.

Art. 4.

Le prestazioni di CIGS e mobilità possono essere autorizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per le regioni firmatarie dell'accordo ministeriale e per le

regioni Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Toscana e Piemonte che, entro il 15 marzo 2006, hanno manifestato, ai sensi dell'accordo governativo, l'esigenza di ricorrere ai predetti ammortizzatori sociali.

Art. 5.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione ed erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, le imprese e i lavoratori interessati dovranno inviare le istanze alla sede INPS competente per territorio.

Art. 6.

L'INPS è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Art. 7.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 100.000.000,00.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad euro 100.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. 15 marzo 2006 in corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 9.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Al fine di programmare gli interventi specifici sul territorio nazionale è costituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e dell'INPS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 173

06A07313

DECRETO 10 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti ai settori: tessile, abbigliamento, metalmeccanico e di installazioni industriali, filiera dell'auto, calzaturiero, orafo, pulizia civile, servizi di ristorazione e mensa, imprese di vigilanza, logistica, informatica, forniture industriali ubicate nella regione Piemonte. (Decreto n. 38579).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006 recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il protocollo d'intesa del 27 febbraio 2006 stipulato presso la regione Piemonte;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 5 aprile 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Roberto Rosso assistito dalle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione; della regione Piemonte; della Confindustria del Piemonte; dell'Unione industriali di Torino; della Federapi Piemonte-Confapi; della CNA Piemonte; della CASA artigiani Piemonte; della CGIL Piemonte; della CISL Piemonte; dell'INPS nazionale; di Italia Lavoro, con il quale, considerato lo stato di grave crisi dei settori tessile ed abbigliamento, metalmeccanico ed installazioni industriali, filiera auto, calzaturiero ed orafo, viene previsto, in relazione ai programmi di intervento regionali di cui al protocollo d'intesa del 27 febbraio 2006, l'utilizzo, in deroga alla normativa vigente, della Cassa integrazione guadagni straordinaria, della mobilità e della disoccupazione speciale;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, il trattamento di mobilità e il trattamento di disoccupazione speciale alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 5 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 5 aprile 2006 può essere concessa:

1. la cassa integrazione guadagni straordinaria ai seguenti settori artigiani non rientranti nell'art. 12, commi 1 e 2, delle legge n. 223/1991 ed alle imprese industriali fino a 15 dipendenti degli stessi settori:

tessile ed abbigliamento;

metalmeccanico ed installazioni industriali;

filiera auto;

calzaturiero;

orafo;

2. la cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese industriali dei settori indicati al punto 1, con un numero di dipendenti superiore a 15 e che non possono utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;

3. la cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende di servizi alle imprese appartenenti ai settori di cui al punto 1, che non possono ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali o ne sono privi e cioè:

pulizia civile;

servizi di ristorazione e mensa con un numero di addetti inferiori a 15;

imprese di vigilanza con un numero di addetti inferiore a 15;

logistica;

informatica;

forniture industriali;

4. la mobilità in deroga ai lavoratori già licenziati ed inseriti nei percorsi di ricollocazione predisposti dalle Istituzioni locali piemontesi;

5. la disoccupazione speciale in deroga ai lavoratori coinvolti nella chiusura dei cantieri edili connessi alle opere olimpiche.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 14.000.000,00.

Art. 3.

Le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. l, i criteri di priorità e la individuazione delle emergenze occupazionali da tutelare saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Piemonte, nei limiti di spesa del presente accordo.

Ai fini della CIGS, le imprese interessate svolgeranno le procedure di consultazione sindacale presso la regione Piemonte, che autorizzerà i relativi trattamenti dandone comunicazione alla Direzione regionale INPS che erogherà i conseguenti trattamenti.

I trattamenti di mobilità in deroga ed i trattamenti di disoccupazione speciale in deroga saranno erogati dall'INPS sulla base di appositi elenchi predisposti dalla Regione Piemonte.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad euro 14.000.000,00, capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 175

06A07317

DECRETO 16 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti ai settori della componentistica metalmeccanica per auto e cartario ubicate nella regione Sardegna. (Decreto n. 38659).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006 recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136;

Visto il protocollo d'intesa del 6 maggio 2006 stipulato presso la regione Sardegna;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 15 maggio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro on. Roberto Maroni, alla presenza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, della regione Sardegna, della provincia di Nuoro, dell'API Sarda, della CGIL Sardegna, della CISL Sardegna della UIL Sardegna, dell'INPS regionale e di Italia Lavoro, con il quale è stata esaminata la situazione dei settori della componentistica metalmeccanica per auto e cartario della regione Sardegna nonché le crisi occupazionali della provincia di Nuoro e con il quale è stato previsto, in relazione ai programmi di intervento regionali di cui al protocollo d'intesa del 6 maggio 2006, l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 2006, presso la regione Sardegna, alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 15 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. l, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 15 maggio 2006 può essere concessa, fino al 31 dicembre 2007:

1. La cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga ai dipendenti delle imprese industriali, operanti nella regione Sardegna, appartenenti ai settori della:

componentistica metalmeccanica per auto;

cartario;

2. la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle imprese industriali operanti nella provincia di Nuoro, previste nel citato protocollo d'intesa del 6 maggio 2006;

3. il trattamento di mobilità in deroga agli ex dipendenti delle imprese di cui ai punti precedenti.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 25.000.000,00.

Art. 3.

Le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 1 ed i criteri di priorità saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Sardegna, nel limite di spesa di euro 25.000.000,00.

Ai fini della CIGS, le imprese interessate svolgeranno le procedure di consultazione sindacale presso la regione Sardegna. I trattamenti saranno autorizzati dalla Direzione regionale del lavoro di Cagliari che ne darà comunicazione alla Direzione regionale INPS al fine dell'erogazione dei medesimi trattamenti.

I trattamenti di mobilità saranno erogati dall'INPS sulla base di appositi elenchi predisposti dalla Regione Sardegna.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad euro 25.000.000,00, capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 171

06A07315

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 luglio 2006.

Sostituzione del componente del Comitato provinciale INPS di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 1142 del 30 novembre 2005 che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Vicenza;

Vista la nota del 21 giugno 2006 con la quale la CGIL di Vicenza designa il sig. Giovanni Marcante, quale componente dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione del sig. Diego De Rossi;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giovanni Marcante è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Vicenza, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione del sig. De Rossi Diego.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 10 luglio 2006

Il direttore provinciale reggente: MONACO

06A07278

DECRETO 24 luglio 2006.

Nomina del componente supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994 con cui è stata costituita la Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera della Coldiretti n. 354/FL/az del 19 maggio 2006 con la quale si designa il sig. Fanelli Massimo quale supplente del sig. Zanetti Antonio nella Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Decreta:

Il sig. Fanelli Massimo è nominato membro supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario di Brescia, in favore dei lavoratori agricoli, quale rappresentante della Coldiretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 24 luglio 2006

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

06A07532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Individuazione di nuove aree oggetto di estensione degli interventi di promozione industriale, legge n. 181/1989 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 29/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5 e 8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera di questo Comitato, su proposta del Ministro delle attività produttive, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 18 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147/2003), con la quale il Ministro delle attività produttive è stato autorizzato a trasmettere all'approvazione della U.E. uno schema di delibera nella quale sono stati definiti i criteri generali per l'estensione, a settori diversi da quello siderurgico e ad aree industriali diverse da quelle dell'attuale applicazione, degli interventi di promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989;

Vista la decisione positiva della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato comune del regime di aiuti di cui all'art. 73 della legge n. 289/2002 comunicata con nota del 18 settembre 2003, C(2003) 3365;

Vista le proprie delibere 23 dicembre 2003, n. 129 e n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2004), con le quali è stato rispettivamente approvato lo schema di carattere generale cui alla sopra citata delibera n. 18/2003 e, in sede di prima applicazione dell'art. 73, legge n. 289/2002, sono state individuate sei nuove aree di crisi, ricomprese nell'ambito territoriale delle province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo;

Ritenuto che le aree di Venezia-Marghera e di Cairo Montenotte (Savona) presentino criticità esplicite in riferimento alle realtà territoriali interessate;

Ritenuto che tali criticità siano il risultato di uno stato di emergenza ambientale o di soluzioni previste per il superamento di tale stato che coinvolge una o più imprese e che ha già compromesso i livelli occupazionali complessivi;

Ritenuto inoltre, a fronte della grave situazione di crisi economico ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti ora adibiti alla produzione saccarifera, di dover procedere all'individuazione di ulteriori nuove aree di crisi alle quali estendere il sistema agevolativo recato dalla normativa ex legge n. 181/1989;

Considerato che la specificità della proposta di applicazione della legge n. 181/1989 per tutte le aree in questione deriva dalla comune caratteristica di essere riferimento di ambiti territoriali più ampi di quelli che comprendono tali situazioni di crisi, nei quali sussistono difficoltà a riassorbire, in assenza di intervento pubblico, l'occupazione espulsa dai settori in crisi;

Vista la nota del Ministro delle attività produttive del 23 febbraio 2006 (prot. n. 46);

Vista, in particolare, la relazione tecnica ivi acclusa, che illustra le problematiche delle aree interessate alle predette decisioni di chiusura e/o riconversione, scaturite dalla riforma dei regolamenti comunitari in materia di OCM del settore saccarifero, ed individua in particolare i siti nei quali è consentita l'estensione delle agevolazioni ex legge n. 181/1989;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Sono individuati, con riferimento alle risorse di cui all'art. 2, i comuni interessati dalla crisi del settore saccarifero che vengono di seguito riportati, senza ordine decrescente: Ostellato (Ferrara), Porto Viro (Rovigo), Russi (Ravenna), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Villasor (Cagliari), Bondeno (Ferrara), Venezia Marghera, (Venezia), Casei Gerola (Pavia).

Per i motivi individuati nelle premesse, sono altresì individuati i comuni di Venezia-Marghera e di Cairo Montenotte (Savona).

1.1. Gli interventi sono limitati alle aree depresse così come definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione europea, ferme restando le limitazioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

1.2. Alle aree dei comuni indicati al comma precedente vengono estesi gli interventi ex legge n. 181/1989 e successive modifiche ed estensioni.

1.3. Analogamente a quanto già disposto per la delimitazione delle aree individuate con la propria delibera n. 130/2003, le aree di crisi nelle quali possono essere effettuati gli interventi di promozione industriale sono individuate nell'ambito di un'area ricompresa nel raggio di 50 km rispetto al centro urbano interessato dalla crisi settoriale, purché ricadente nelle rispettive regioni di appartenenza.

2. Per l'attuazione degli interventi nelle aree di cui al precedente art. 1, «Sviluppo Italia S.p.a.», sulla base delle direttive emanate dal Ministro delle attività produttive, valuterà le iniziative agevolabili, a valere sui fondi resi disponibili attraverso la rimodulazione delle somme già stanziate per gli interventi di cui alla legge n. 181/1989 e successive estensioni, nonché a valere sulle risorse finanziarie di provenienza comunitaria e regionale e su quelle stanziate dall'art. 11, comma 9 della legge n. 80/2005 e dall'art. 1, comma 30 della legge n. 266/2005 (LF 2006).

3. Il Ministero delle attività produttive trasmetterà annualmente a questo Comitato, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 125

06A07549

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità. (Deliberazione n. 152/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2006;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

l'art. 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni amministrative e penali»;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

il titolo I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV, art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 «Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta»;

il punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 117/05 (di seguito: deliberazione n. 117/05);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;

il Documento per la consultazione «Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità»;

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

l'art. 2, comma 12, lettera *l)*, della legge n. 481/1995 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

l'Autorità ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, che si applicano ai clienti del mercato vincolato;

relativamente all'applicazione della deliberazione n. 55/00 sono state segnalate, da parte di clienti finali e di associazioni di consumatori e utenti, criticità relative alla comprensibilità della bolletta, in particolare con riguardo alla parte in cui vengono esposti i corrispettivi e i calcoli; tali criticità sono dovute in parte alla complessità del sistema tariffario e in parte alle modalità di esposizione adottate dagli esercenti;

dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;

la bolletta rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente può conoscere quali sono i suoi consumi e i corrispettivi che gli vengono addebitati per la fornitura di energia elettrica; nel mercato liberalizzato la bolletta deve consentire al cliente di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte, nonché di confrontare le offerte che gli vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del fornitore;

con la deliberazione n. 117/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;

il 15 febbraio 2006 l'Autorità ha diffuso un Documento per la consultazione avente ad oggetto «Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità» (di seguito: documento di consultazione);

nel documento di consultazione sono state avanzate proposte di modifica della deliberazione n. 55/00, volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta, prevedendo in particolare:

l'estensione della direttiva ai clienti del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento;

l'obbligo, per gli esercenti, di riportare in bolletta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti secondo gli schemi proposti dall'Autorità;

l'obbligo, per gli esercenti, di indicare in ogni bolletta l'informazione relativa ai consumi annui del cliente, calcolata in base alle due ultime letture effettive rilevate, o il consumo progressivo dell'anno in corso;

l'obbligo, per gli esercenti, di inserire in bolletta un campo per le comunicazioni dell'Autorità e di indicare in maniera evidente i recapiti per l'inoltro di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;

le finalità generali dell'intervento, volto alla semplificazione e al miglioramento della leggibilità della bolletta sono state condivise dalla gran parte dei soggetti interessati;

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, hanno riguardato in particolare:

l'estensione delle regole di trasparenza delle bollette ai clienti del mercato libero e l'ambito di applicazione di tali regole;

l'inserimento in bolletta, ai fini dell'esposizione dei corrispettivi, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i possibili effetti di tali modalità di esposizione dei corrispettivi sulla flessibilità delle offerte contrattuali degli esercenti;

l'inserimento in bolletta delle altre informazioni al cliente già previste dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti informativi concernenti i consumi del cliente e le comunicazioni dell'Autorità;

Ritenuto che:

sia opportuna la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;

sia opportuna l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai clienti del mercato libero dotati di minor potere contrattuale; a tali clienti deve infatti essere garantita, tramite le informazioni contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori, la possibilità di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore;

non sia pertanto opportuno dare seguito alla proposta di alcuni soggetti che hanno risposto alla consultazione di limitare l'applicazione della direttiva ai soli clienti domestici;

i clienti del mercato libero destinatari di tale particolare tutela possano essere individuati, in coerenza con quanto stabilito in materia di codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in bassa tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;

sia opportuno prevedere che in ogni bolletta debbano essere inseriti un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, in quanto l'utilizzo di tali quadri, pur uniformando le regole di esposizione e la terminologia utilizzata, e rendendo così maggiormente leggibile la bolletta da parte dei clienti finali, non impedisce la formulazione di offerte di prezzo differenziate e flessibili;

sia opportuno prevedere per tutti i clienti un unico quadro sintetico, nel quale siano riportati i dati identificativi della bolletta, del contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche della fornitura e la sintesi degli importi che compongono il totale della bolletta;

sia opportuno prevedere quadri di dettaglio differenziati per i clienti domestici e non domestici e un quadro di dettaglio da utilizzare nel caso in cui il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica;

sia opportuno mantenere l'obbligo di fornire in bolletta le informazioni sui pagamenti e sugli effetti del ritardo nei pagamenti e le altre informazioni al cliente già previste dalla deliberazione n. 55/00 e prevedere l'obbligo di fornire le seguenti ulteriori informazioni:

il consumo medio annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o della miglior stima disponibile, anche al fine di agevolare la comparazione di eventuali offerte alternative da parte del cliente idoneo;

il recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;

sia opportuno prevedere che gli esercenti debbano predisporre misure affinché, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali;

sia opportuno non prevedere l'obbligo di fornire, almeno una volta all'anno, l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti; sia invece opportuno prevedere che al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, l'elenco di tali componenti, debbano essere utilizzate denominazioni univoche, stabilite dall'Autorità;

nelle more del recepimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della direttiva n. 2003/54/CE, sia opportuno prevedere che, almeno una volta all'anno, debba essere riportata in bolletta l'informazione relativa al mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica dell'anno precedente, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile;

Delibera:

1. Di approvare la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *A*).

2. Di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della direttiva di cui all'allegato *A* della presente deliberazione.

3. Di abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00, che si intende sostituita dall'allegato *A* della presente deliberazione.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ELETTRICITÀ

TITOLO I

DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente direttiva si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato) e le seguenti definizioni:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) clienti sono i clienti vincolati e i clienti idonei finali del mercato libero e del mercato vincolato;

c) clienti idonei sono i clienti che hanno acquisito diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;

d) clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali che hanno esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;

e) clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;

f) esercente è il soggetto che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale o che svolge il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato libero fornendo il cliente per l'intero fabbisogno;

g) esercente multiservizio è l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui al punto *f)*, anche altri servizi di pubblica utilità;

h) bolletta o documento di fatturazione è il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;

i) autolettura è la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

j) lettura è la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura anche attraverso dispositivi a distanza automatici;

k) consumi effettivi sono i consumi rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva;

l) consumi stimati sono i consumi determinati su base presuntiva, di norma in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente è nuovo, in base all'utilizzo dichiarato, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia;

m) corrispettivi per l'uso delle reti sono i corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al Testo integrato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato alimentati in bassa e media tensione e per i clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.

2.2. La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei soggetti che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica.

2.3. Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricità.

2.4. Gli esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le informazioni ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.

TITOLO II

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA E AI CORRISPETTIVI

Art. 3.

Tipologia di contratto e caratteristiche della fornitura

3.1. Nella bolletta dei clienti del mercato vincolato è riportata la tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2.2 del Testo integrato e la tariffa o l'opzione tariffaria applicata al cliente.

3.2. Nella bolletta dei clienti del mercato libero è riportata l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta.

3.3. La bolletta riporta la tensione di alimentazione e la potenza disponibile. Qualora l'opzione tariffaria applicata o il contratto sottoscritto dal cliente prevedano un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza impegnata.

3.4. La bolletta riporta gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'allegato *A* alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'allegato *A* alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, precisando che tale codice si utilizza in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti il cambio del venditore.

Art. 4.

Periodo di riferimento della fatturazione e consumi

4.1. La bolletta evidenzia:

a) il periodo cui si riferisce la fatturazione e i termini di scadenza del pagamento;

b) le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;

c) i consumi fatturati.

4.2. Nelle bollette in cui sono contabilizzati consumi non rilevati tramite letture o autoletture, l'informazione di cui al comma 4.1, lettera b) è sostituita dall'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime.

4.3. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, vengono posti in evidenza in detrazione i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette.

Art. 5.

Unità di misura

5.1. L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi dell'energia elettrica è il kWh. Qualora gli esercenti utilizzino nella bolletta come unità di misura dei consumi un altro riferimento convenzionale, la corrispondenza tra il riferimento convenzionale utilizzato e il kWh viene riportata in evidenza nel Quadro sintetico di cui al successivo art. 7.

5.2. Gli eventuali prelievi di energia reattiva sono contabilizzati in kvarh. La potenza impegnata e la potenza disponibile vengono espresse in kW.

Art. 6.

Addebiti relativi ai corrispettivi e alle imposte

6.1. I corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti vengono indicati in bolletta, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

6.2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6.1, è facoltà dell'esercente fornire, nella parte della bolletta riservata alle informazioni, dettagli sulle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e dei corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, quale informazione aggiuntiva.

6.3. L'esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, le ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti dell'opzione tariffaria adottata o del prezzo contrattualmente concordato e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati. A tal fine, qualora vengano indicati al cliente riferimenti normativi o contrattuali, dovrà esserne descritto anche il contenuto. Le modalità con cui l'esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.

6.4. Al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, le informazioni relative alle componenti A, UC, MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, queste vengono così denominate:

A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile;

A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;

A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad esempio: alluminio primario «Ferrovie dello Stato S.p.a.», «Società Terni S.p.a.», comuni rivieraschi);

A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;

A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato;

UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato;

UC3: copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione e dei meccanismi di integrazione;

UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (isole minori e altri);

UC5: copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti;

UC6: remunerazione dei miglioramenti della continuità del sevizio elettrico;

MCT: finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.

6.5. La bolletta riporta l'indicazione separata delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 7.

Quadro sintetico e quadro di dettaglio

7.1. La bolletta riporta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio, conformi gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente direttiva, di cui formano parte integrante e sostanziale. Gli esercenti utilizzano le denominazioni previste dai suddetti allegati e un carattere di stampa leggibile. Le modalità grafiche sono liberamente determinate dall'esercente.

7.2. Il quadro sintetico (allegato 1) riporta:

a) le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva;

b) il totale dovuto per la fornitura di energia elettrica al netto delle imposte, il totale delle imposte e dell'I.V.A., il totale degli eventuali altri oneri e delle relative imposte e il totale della bolletta.

7.3. Nel caso in cui venga emessa un'unica bolletta per più punti di prelievo le informazioni di cui al comma 7.2, punto *a)* devono essere riportate nei quadri di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo.

7.4. Il quadro di dettaglio per i clienti non domestici (allegato 2) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente e i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, suddivisi nelle tre macro-voci:

a) corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura;

b) corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;

c) gli oneri diversi dalla quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

7.5. Il quadro di dettaglio per i clienti domestici (allegato 3) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente, i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, separando:

a) i corrispettivi fissi;

b) i corrispettivi di potenza;

c) i corrispettivi di energia;

d) gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

7.6. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta la scomposizione nelle macro-voci di cui al comma 7.4, lettere *a)* e *b)*, la bolletta riporta il quadro di dettaglio di cui all'allegato 4, specificando che il corrispettivo indicato comprende l'uso delle reti e il servizio di misura, gli oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica.

7.7. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda sconti, in percentuale o in misura fissa, questi vengono indicati in corrispondenza del corrispettivo a cui si riferiscono.

7.8. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, viene posto in evidenza il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle variazioni tariffarie o di prezzo per effetto di eventuali indicizzazioni previste dal contratto e delle imposte e la restituzione delle somme già corrisposte in acconto per consumi e per imposte. Per i clienti del mercato vincolato le variazioni tariffarie sono applicate secondo quanto previsto all'art. 5, comma 5.4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99.

7.9. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per fasce orarie, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e i relativi prezzi.

Art. 8.

Rimborsi ed indennizzi automatici

8.1. Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:

a) i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni;

b) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualità commerciale, ai sensi dell'art. 67, comma 67.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 come successivamente integrato e modificato;

c) gli indennizzi automatici ai clienti finali alimentati in media tensione con elevato numero annuo di interruzioni, ai sensi dell'art. 33 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato.

8.2. La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente.

Art. 9.

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

9.1. I corrispettivi diversi da quelli previsti all'art. 7, comma 7.4, lettere *a)* e *b)* e comma 7.5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dovuti, ad esempio, per interventi per verifica o spostamento dei gruppi di misura o per altri interventi effettuati a richiesta del cliente, sono riportati nella bolletta in maniera distinta. Al momento della richiesta della prestazione o all'effettuazione dei lavori, il cliente del mercato vincolato può domandare all'esercente la fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per i lavori. In caso di fatturazione congiunta gli esercenti segnalano ai clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento.

9.2. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi relativi ai consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza. Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.

9.3. Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, segnalano nella bolletta dei clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e modalità di pagamento.

Art. 10.

Clienti finali utenti del dispacciamento

10.1. Gli esercenti non sono tenuti all'applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma 4.1, lettera *b)* e al successivo art. 15 nei confronti dei clienti che abbiano stipulato i contratti di trasmissione e distribuzione e dispacciamento in prelievo, di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e all'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, direttamente con i distributori e con Terna.

TITOLO III

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E ALLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Art. 11.

Informazioni relative ai pagamenti

11.1. La bolletta riporta:

a) tutte le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente;

b) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicità di fatturazione inferiore al bimestre;

c) il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, o del contratto sottoscritto, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse;

d) il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosità del cliente.

11.2. Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 13, comma 13.5 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata o ai sensi del contratto di fornitura, viene segnalata con evidenza tale possibilità e vengono fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Art. 12.

Informazioni relative alla morosità del cliente

12.1. Qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, lettera *b)*, siano segnalate situazioni di morosità relative a bollette precedenti:

a) la bolletta riporta le modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità;

b) la bolletta informa il cliente circa le procedure previste dal contratto in caso di morosità e il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Per i clienti del mercato vincolato le medesime informazioni devono essere riportate nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'art. 8, comma 8.1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata.

TITOLO IV

ALTRE INFORMAZIONI AL CLIENTE

Art. 13.

Comunicazioni dell'Autorità

13.1. Gli esercenti adottano misure affinché, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali.

13.2. Il testo di tali comunicazioni viene reso noto agli esercenti tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere riportato in tutte le bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti interessati.

Art. 14.

Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e opzioni tariffarie

14.1. La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.

14.2. Per facilitare la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno, l'esercente segnala nella bolletta, a ciascun cliente del mercato vincolato, l'opzione tariffaria più conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria già applicata ai sensi dell'art. 4, comma 4.8 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 15.

Informazioni sui consumi del cliente

15.1. In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o delle migliori stime disponibili. Nel caso di clienti nuovi vengono posti in evidenza i consumi fatturati dall'inizio della fornitura, fino a quando non si renda disponibile una lettura o autolettura che consenta di coprire un periodo di almeno un anno. Qualora sia prevista una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il consumo annuo è suddiviso in fasce orarie.

15.2. Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta, almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili. Per i clienti che hanno scelto l'applicazione di un prezzo o di un'opzione che prevede una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo o dell'opzione.

Art. 16.

Mix di fonti della produzione nazionale

16.1. Gli esercenti riportano in bolletta, una volta all'anno, il mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile, con riferimento all'anno precedente. A tal fine gli esercenti utilizzano la tabella relativa alla produzione lorda di energia elettrica per fonte pubblicata sul sito internet dell'Autorità alla sezione «Dati statistici del settore elettrico».

Art. 17.

Servizio guasti e reclami

17.1. La bolletta dei clienti del mercato vincolato riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti del distributore, a cui il cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.

17.2. La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

ALLEGATO 1

QUADRO SINTETICO

1. Il Quadro sintetico riporta:

a) i dati relativi alla bolletta:

il periodo di riferimento della fatturazione (art. 4, comma 1, lettera *a)*;

i dati previsti dalla normativa fiscale vigente;

b) i dati identificativi del cliente, della fornitura e del contratto:

l'eventuale codice identificativo del cliente o del contratto o del punto di prelievo, il POD, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia (art. 3, comma 3.4), l'indirizzo del punto di prelievo;

le caratteristiche della fornitura (la tensione di alimentazione; la potenza disponibile; la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima) (art. 3, comma 3.3);

la tipologia contrattuale, la tariffa/opzione tariffaria, l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta dal cliente (art. 3, commi 3.1 e 3.2);

c) i dati relativi alle letture e ai consumi (art. 4):

le letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data o l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;

i consumi fatturati nella bolletta, specificando se si tratta di consumi stimati;

d) la sintesi degli importi dovuti per la fornitura:

il totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte;

il totale imposte;

la base imponibile e l'Iva;

il totale fornitura di energia elettrica e imposte;

gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica e Iva ad essi relativa;

il totale bolletta;

e) la data entro cui deve essere effettuato il pagamento (art. 4, comma 4.1, lettera *a)*;

f) un rimando al quadro di dettaglio.

2. Qualora la bolletta sia emessa sulla base di una lettura o autolettura, ma faccia seguito a bollette emesse in base a consumi stimati vengono evidenziati in detrazione:

con riferimento al punto *c)* i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette (art. 4, comma 4.3);

con riferimento al punto *d)* gli eventuali acconti per consumi e per imposte già fatturati in precedenti bollette.

ALLEGATO 2

Quadro di dettaglio – CLIENTI NON DOMESTICI

Corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA	€/cliente/mese		mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata/mese		kW mesi	
QUOTA ENERGIA				
	€/kWh		KWh per scaglioni o fasce	
Dal .....al....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dal .....al....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Totale				
Energia reattiva	€/kvarh			
	€/kvarh			
Totale corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura				

Corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento

QUOTA FISSA vendita	€/cliente/mese			
QUOTA ENERGIA				
	€/kWh		kWh per scaglioni o fasce	
Dal .....al....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dal .....al....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Totale				
Totale acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento				

Acconti bollette precedenti per quote energia su kWh (*eventuale*)	

Imposte

Imposta erariale				
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			

Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh (*eventuale*)	

TOTALE netto Iva	
IVA su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE	

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica

A. *ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)*	
B ad esempio diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi	
C.......	
Iva su.....	
Totale oneri diversi	

TOTALE BOLLETTA			

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.

ALLEGATO 3

Quadro di dettaglio – CLIENTI DOMESTICI

	Unità di misura	**Corrispettivi unitari**	**Quantità**	**Totale**
QUOTA FISSA	€/cliente/mese		mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata/mese		kW mesi	
TOTALE				

QUOTA ENERGIA				
Dal ... al	€/kWh		kWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh			
	€/kWh			
Dal .....al....	€/kWh €/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Totale quota energia				
Energia reattiva	€/kvarh			
	€/kvarh			

Acconti bollette precedenti per quota energia su kWh (eventuale)	

Imposte

Imposta erariale				
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh (eventuale)	

TOTALE netto Iva	
IVA su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE	

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica

A. *ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)*	

B ad esempio: diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi	
C........	
Iva su.....	
Totale oneri diversi	

TOTALE BOLLETTA	

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.

ALLEGATO 4

Quadro di dettaglio

Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica

	Unità di misura	**Corrispettivo unitario**	**Quantità**	**Totale**
Corrispettivo per la fornitura di energia elettrica (1)	**€/cliente, €/kWh.....**			
Dal .....al....	€/kWh		KWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dal .....al....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
TOTALE FORNITURA				

Acconti bollette precedenti per quote energia su kWh (***eventuale***)	

Imposte

Imposta erariale				
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
Dal .... al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh (***eventuale***)	

TOTALE netto Iva	
IVA su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE	

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica

A. *ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)*	
B ad esempio: diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi	
C........	

Iva su.....	
Totale oneri diversi	

TOTALE BOLLETTA			

(1) In tale corrispettivo sono compresi: l'uso delle reti e il servizio di misura, gli oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.

06A07279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Monica, in Andria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita di S. Monica, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A07206

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Cuore di Gesù detta dei Sacchi nella Chiesa dei SS. Simone e Giuda, in Ferrara.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Cuore di Gesù detta dei Sacchi nella Chiesa dei SS. Simone e Giuda, con sede in Ferrara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07207

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Santi Andrea Apostolo e Nicolò di Bari, in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita dei Santi Andrea Apostolo e Nicolò di Bari, con sede in Trieste.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07208

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Crocifisso dei Sarti, in Chieti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Crocifisso dei Sarti, con sede in Chieti.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A07209

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giacomo Apostolo, in Bucchianico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita di S. Giacomo Apostolo, con sede in Bucchianico (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A07210

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Francesco d'Assisi, in Coazzolo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita di S. Francesco d'Assisi, con sede in Coazzolo (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07211

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Gesù Nazzareno e S. Giuseppe, in Matelica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita di Gesù Nazzareno e S. Giuseppe, con sede in Matelica (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07212

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Matelica, frazione Colferraio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Matelica (Macerata), frazione Colferraio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07213

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita delle Anime del Purgatorio sotto il titolo della V. SS. del Carmine nella Collegiata di S. Nicolò, in Andria.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita delle Anime del Purgatorio sotto il titolo della V. SS. del Carmine nella Collegiata di S. Nicolò, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A07214

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Manoppello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Manoppello (Pesaro).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A07215

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Battista, in Castagnole delle Lanze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Battista, con sede in Castagnole delle Lanze (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Pietro in vincoli e Madonna della Neve, con sede in Castagnole delle Lanze (Asti).

06A07216

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento della Cattedrale di Adria, in Adria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento della Cattedrale di Adria, con sede in Adria (Rovigo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07217

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario, in Torre Santa Susanna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita del Rosario, con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07218

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 66 del 21 luglio 2006, conservatore del registro delle imprese il segretario generale dell'Ente, dott.ssa Lorella Palladino.

06A07219

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-188) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.